

Rivalutazione beni impresa, terreni, partecipazioni

HOME / NEWS E APPROFONDIMENTI / RIVALUTAZIONE BENI IMPRESA, TERRENI, PARTECIPAZIONI

Tweet 0

Share 0

g+1 0

Like 0

clicca per votare ★★★★★

FAI UNA DOMANDA

STAMPA

SEGNALA VIA EMAIL

IN PRIMO PIANO

di [Filippo Caravati](#) del 23/01/2014

La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha – nuovamente – riaperto la possibilità di rideterminare il costo fiscale di acquisto di terreni (edificabili ed agricoli) e partecipazioni non quotate (la precedente rivalutazione si era chiusa il 01.07.2013).

I beni oggetto della “nuova” rivalutazione devono essere posseduti al 01.01.2014, non in regime di impresa, ed entro il 30.06.2014 occorre redigere perizia asseverata di stima e pagare l’imposta sostitutiva del 2% per le partecipazioni non qualificate e 4% per quelle qualificate.

La legge di stabilità ha infine previsto la possibilità di rivalutare beni d’impresa e partecipazioni presenti in bilancio, pagando un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, entrambe anche in 3 rate annuali senza interessi entro il versamento del saldo imposte.

La rivalutazione deve essere fatta per tutti i beni rientranti nella stessa categoria omogenea di beni presenti al 31.12.2012, gli effetti contabili decorreranno dal 31.12.2013, mentre quelli fiscali saranno differiti al 2016 (in caso di cessione, autoconsumo, assegnazione ai soci, dal 2017).

Facoltativamente è possibile affrancare (tutto o in parte) anche il saldo di rivalutazione versando un’imposta sostitutiva del 10%. Tale ulteriore imposta consente di poter distribuire la riserva senza ulteriori oneri per la società (ferma restando l’imposizione in capo ai soci).

Le rivalutazioni possono essere propedeutiche ad operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale o di passaggi generazionali in quanto consentono interessanti risparmi di imposta se correttamente pianificate.